

PRIMO PIANO

**TASSE**

# SUCCESSIONI SOTTO TIRO

## Meglio non farsi trovare impreparati!

di **MARCO BARLASSINA**

**L**a voce non è nuova, al punto da aver costretto il ministero dell'Economia a una smentita durante un question-time parlamentare già lo scorso 24 settembre.

Ora però si torna pesantemente a parlare di un possibile inasprimento dell'imposta di successione e donazione. Tanto che non mancano i casi di professionisti che hanno confermato a **F Risparmio&Investimenti** una preoccupazione crescente da parte dei loro assistiti, desiderosi di "sistemare le cose" prima di un eventuale intervento governativo, versando ora una cifra certa per trasferire subito il patrimonio piuttosto che legare il procedimento all'incertezza e lasciare magari cifre rilevanti da pagare ai propri eredi. Lo ha confermato a **F** anche il notaio **Arrigo Roveda**, presidente del Consiglio Notarile di Milano: "Sono molte le famiglie italiane che in questi mesi hanno consultato il loro notaio di fiducia per un check up patrimoniale in vista di un passaggio generazionale. Le notizie sulla sicura

L'eventualità di  
modifiche al regime  
fiscale delle successioni  
non è remota.  
Meglio valutare le  
contromosse

revisione degli estimi catastali e sulla possibile revisione delle aliquote dell'imposta di successione hanno suggerito di verificare se non fosse il caso di anticipare il trasferimento di parte della ricchezza ai figli o ai nipoti".


Tra le ipotesi già circolate in passato si era parlato di un inasprimento dell'imposta sia attraverso una riduzione delle franchigie (la parte di patrimonio esentata da imposizione), sia per mezzo di un aumento delle attuali aliquote. In particolare la riduzione delle franchigie paventata colpirebbe gli eredi in linea retta passando da 1 milione di euro a 200 o 300 mila euro, mentre per fratelli e sorelle si passerebbe da 100mila a 50

o 30mila euro). L'aumento delle aliquote a suo tempo ipotizzato per gli eredi in linea retta sarebbe dal 4 al 5%, dal 6 all'8% per gli altri parenti e dall'8 al 10% per tutti coloro non legati da vincoli di parentela.

L'impatto principale di una manovra di questo tipo si andrebbe ad abbattere da un lato sugli eredi in linea retta dei patrimoni più ingenti, che vedrebbero diluirsi il beneficio derivante dalle franchigie, e dall'altro sui trasferimenti verso beneficiari non legati da vincoli di parentela, che sarebbero colpiti dall'aliquota massima.

Di certo una revisione delle imposte di successione sarebbe una manna per lo Stato, alla ricerca di nuove fonti attraverso le quali

## L'imposta di successione e donazione




(\*) In caso di immobili è prevista un'imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se per l'eredità si tratta di prima casa, si applica, invece, l'imposta di registro in misura fissa (200 euro) per ciascuna imposta.

Fonte: elaborazione F su dati Studio legale Lenzi e Associati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ridurre il debito pubblico (dopo aver già spremuto a dovere il risparmio), e assicurerebbe frutti ingenti alle casse di Roma. Sebbene le stime sugli effetti di una maggiore imposizione non siano univoche, tutte si muovono nell'ordine di un aumento di 500 milioni di euro l'anno, portando così il gettito annuo previsto a 1 miliardo di euro. Con almeno altri due vantaggi per il governo: non si potrebbe parlare di vera e propria patrimoniale e ci si potrebbe avvalere dell'attenuante di voler allineare l'imposizione italiana sulle successioni ai livelli europei, al momento nettamente più elevati (fermo restando, però, che altri Paesi godono di un sistema fiscale complessivo con connotati ben diversi dal

nostro, soprattutto in termini di fiscalità complessiva e di certezza del diritto sulle norme). Se quindi l'eventualità che si decida di mettere mano al regime impositivo sulle successioni non è così remota, è meglio iniziare a chiedersi quali siano le mosse



**ARRIGO ROVEDA**  
presidente  
Consiglio notarile di Milano

a disposizione per non rimanere intrappolati nel labirinto delle possibili novità fiscali. Le strade percorribili sono essenzialmente tre: la donazione (di denaro, di immobili, di quote d'azienda o partecipazioni); l'inserimento di parti del patrimonio in polizze vita (che a quanto è dato sapere dovrebbero continuare a mantenere il beneficio fiscale nelle successioni); fino alla via più estrema, e non priva di rischi, della residenza all'estero. Sotto quest'ultimo profilo, però, occorre tenere conto delle norme applicabili nelle pratiche di successioni transfrontaliere ove i beni del de cuius (residente in uno Stato) siano situati in altro Paese; per ogni Stato esistono criteri differenti. ▶



**La donazione:  
quanto costa e come effettuarla**

La strada della donazione in particolare è quella seguita prioritariamente per ciò che riguarda il trasferimento di immobili e di partecipazioni societarie. Il principale vantaggio è quello della certezza. Come spiega Roveda: “Quando si trasmette un bene per donazione si pagano le stesse imposte, con le stesse aliquote, che se il bene fosse trasmesso per successione. Però la misura delle imposte è determinata al tempo in cui è fatta la donazione o si apre la successione. Scegliendo la donazione

**Quando si  
trasmette un bene  
per donazione si  
pagano le stesse  
imposte previste in  
caso di successione**

si paga subito ciò che si pagherebbe più tardi. Ma si sa quanto, mentre non è dato sapere oggi quale sarà la misura dell'imposta quando si aprirà la successione”.

Particolare attenzione deve essere prestata alla forma, che ha, nel caso della donazione, effetti sostanziali. “Le donazioni – sottolinea ancora Roveda – devono essere fatte per atto pubblico e quindi con atto notarile a pena di nullità. Attenzione ai trasferimenti di denaro per somme cospicue, anche a favore di moglie e figli, effettuati senza un atto di donazione. Il fisco accende spesso la luce su questi trasferimenti e le conseguenze negative possono essere pesanti. Ma attenzione anche ai problemi che si possono incontrare quando si vuole poi vendere il bene donato”.

Il mondo delle donazioni non è quindi così semplice come a prima vista potrebbe apparire. **F**

## Le donazioni nella pratica e

Di seguito con l'avvocato **Roberto Lenzi**, titolare dello studio Lenzi e Associati di Milano, esaminiamo più da vicino gli aspetti connessi alle donazioni che stanno avendo maggiore rilevanza nella pratica e gli aspetti sui quali dedicare particolare attenzione.

**La donazione di quote societarie**

Può avvenire cedendo la proprietà piena ovvero anche (caso prevalente) nella forma della nuda proprietà con riserva di usufrutto. Dal primo gennaio 2015 (e con riferimento ai valori di fine 2014, se verrà confermata la norma di proroga nel c.d. Decreto di fine anno) sino a fine giugno 2015, è possibile anche esercitare l'opzione dell'affrancamento, che consente di rivalutare le partecipazioni con un'aliquota del 2 o del 4%, a seconda che si tratti di partecipazioni minoritarie o maggioritarie, e successivamente donarle permettendo al donatario di riceverle a un valore più alto. Si anticipa l'imposta di donazione, se dovuta, ma si trasmette il valore affrancato, riducendo l'incidenza fiscale nel caso di successiva rivendita. Al contrario, in caso di successione il valore di riferimento sarebbe quello derivante dal patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato. Occorrerà tuttavia procedere a effettuare le perizie del caso (soprattutto in presenza di cespiti di natura immobiliare), onde evitare possibili future contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

**I rischi della donazione**

In presenza di case donate o anche di altri beni i problemi potrebbero sorgere qualora si volessero successivamente rivendere. Perché l'acquirente potrebbe rischiare di trovarsi coinvolto in azioni di restituzione da parte di altri eredi legittimari. Questi, a meno che non siano passati 20 anni dalla trascrizione della donazione, potrebbero vantare pretese ereditarie connesse alla quota di eredità loro spettante. Ciò potrebbe avvenire quando in un contenzioso il patrimonio del donatario si rivelasse insufficiente a soddisfare le ragioni degli eredi. Per gli stessi motivi anche una banca potrebbe essere restia a concedere un mutuo su un immobile donato. In questi casi, per evitare che l'immobile possa avere problemi di circolazione, la strada alternativa è quella di donare il denaro (necessariamente attraverso un atto pubblico pena la nullità, salvo che le donazioni non siano di “modico valore”) con il quale acquistare successivamente l'immobile. Alternativamente (ma è strada difficilmente praticabile nella prassi) si può far sottoscrivere agli eredi una dichiarazione di rinuncia all'atto di opposizione alla donazione. Infine occorre ricordare che all'apertura della successione i beni oggetto di asse ereditario saranno non solo quelli presenti al momento dell'apertura della successione stessa (c.d. relictum), ma anche quelli che sono stati già oggetto di donazione in vita (c.d. donatum). Pertanto, eventuali eredi legittimari che si ritenessero lesi nella loro quota di legittima potrebbero ricorrere all'azione di riduzione verso quei soggetti che avessero beneficiato delle attribuzioni lesive della quota di legittima.



**ROBERTO LENZI**  
avvocato  
Studio legale Lenzi e Associati

# L'alternativa delle polizze di Private Insurance

## Le polizze Unit Linked (c.d. Private Insurance con fondo dedicato)

Le unit linked sono polizze vita assicurative di natura mista (assicurativo-finanziaria) stipulabili con compagnie assicurative italiane ovvero di diritto estero (in libera prestazione di servizi). La polizza assume tipicamente la tipologia del premio unico di durata pluriennale che si realizza attraverso la creazione di un'unità di conto dedicata (attraverso il versamento di un premio) che potrà avere come sottostanti attivi differenti, quali liquidità, titoli azionari, obbligazionari, OICVR, Sicav. Il ricorso a compagnie estere (prevalentemente irlandesi, lussemburghesi e del Lichtenstein) consente, altresì, di godere di una maggiore elasticità circa gli asset utilizzabili, consentiti dalla normativa del Paese prescelto (anche fondi non armonizzati e a certe condizioni anche partecipazioni

sociali, fondi private equity o altro), fermo restando che asset sottostanti come immobili posseduti direttamente e commodities non sono conferibili. In ottica di pianificazione successoria, quanto investito in unit linked non va a contribuire all'asse ereditario, consentendo ai beneficiari la corresponsione di un capitale in completa esenzione da imposte di successione (come i titoli governativi o transnazionali). Le unit linked consentono la massima libertà nell'individuazione dei beneficiari della polizza, che possono quindi essere individuati anche al di fuori dell'asse ereditario, e degli importi a questi assegnati (tenendo conto, però, della norme imperative stabilite dal nostro ordinamento a tutela degli interessi dei c.d. legittimari ex lege). Inoltre la compagnia non comunica agli altri eredi l'identità del beneficiario, con un notevole vantaggio in termini di **privacy**.

## CONFRONTO TRA SUCCESSIONE CON POLIZZA E SENZA

| PERIODO   | POLIZZA     | GESTIONE    | REND. ANNUO (5%) | TAX. ANNUO (26%)<br>(TASSAZIONE SECONDO<br>IL DDL DI STABILITA' 2015) | CAP. NETTO  |
|---|-------------|-------------|------------------|---|-------------|
|   | CAPITALE    | CAPITALE    |                  |   |             |
| T0  | € 5.000.000 | € 5.000.000 | € 250.000        | € 65.000  | € 5.185.000 |
| T1  | € 5.250.000 | € 5.185.000 | € 259.250        | € 67.405  | € 5.376.845 |
| T2  | € 5.512.500 | € 5.376.845 | € 268.842        | € 69.899  | € 5.575.788 |
| T3  | € 5.788.125 | € 5.575.788 | € 278.789        | € 72.485  | € 5.782.092 |
| T4  | € 6.077.531 | € 5.782.092 | € 289.105        | € 75.167  | € 5.996.030 |
| T5  | € 6.381.408 | € 5.996.030 | € 299.801        | € 77.948  | € 6.217.883 |
| T6  | € 6.700.478 | € 6.217.883 | € 310.894        | € 80.832  | € 6.447.945 |
| T7  | € 7.035.502 | € 6.447.945 | € 322.397        | € 83.823  | € 6.686.519 |
| T8  | € 7.387.277 | € 6.686.519 | € 334.326        | € 86.925  | € 6.933.920 |
| T9  | € 7.756.641 | € 6.933.920 | € 346.696        | € 90.141  | € 7.190.475 |
| T10 /capitale maturato dopo 10 anni   | € 8.144.473 | € 7.190.475 |                  |   |             |
| Utile = capital gain  | € 3.144.473 | € 2.190.475 |                  |   |             |
| Riscatto in vita  | € 7.326.910 | € 7.190.475 |                  |   |             |
| Prestazione assicurativa caso morte oggi  | € 8.144.473 |             |                  |   |             |
| Prestazione assicurativa caso morte secondo il disegno di legge di Stabilità 2015   | € 7.326.910 |             |                  |   |             |
| Dopo applicazione dell'Imposta successoria del 4% Franchigia di €2M per i due figli |             | € 6.982.856 |                  |   |             |

**Delta Vita: €136.435 (7.326.910-7.190.475)**  
--> risparmio per il cliente su dieci anni dopo un riscatto totale della polizza

**Delta Decesso: € 1.161.617 (8.144.473-6.982.856)**  
--> risparmio per il cliente su dieci anni in caso di decesso

**Delta Decesso con Disegno legge di Stabilità 2015: €344.054 (7.326.910-6.982.856)** --> risparmio per il cliente su dieci anni in caso di decesso

**CASO DI SUCCESSIONE IN PRESENZA DI DUE FIGLI (FRANCHIGIA TOTALE DI €2.000.000)**

fonte: Elaborazione Farad